

IVG

Promozione, omologato il risultato: Loanesi-Camporosso non verrà rigiocata

di **Christian Galfrè**

23 Gennaio 2020 - 18:00



Pietra Ligure. Il ricorso della **Loanesi San Francesco** non è stato accolto. Il risultato della partita valevole per la sedicesima giornata del **girone A di Promozione**, giocata domenica 12 gennaio a Pietra Ligure, è stato omologato: **1-2 per il Camporosso**.

Di seguito il testo della decisione del giudice sportivo.

“Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società Loanesi San Francesco, nei termini e con le modalità previsti dall’art. 67, primo comma, del codice di giustizia sportiva, con cui veniva chiesta la ripetizione della gara medesima, per supposto errore tecnico dell’arbitro;

vista la successiva formalizzazione del reclamo in questione nei termini e con le modalità previsti dall’art. 67, secondo comma, del codice di giustizia sportiva, in cui la ricorrente poneva, a motivo del gravame, il fatto che, nella partita in questione, la società ricorrente avrebbe segnato una rete in modo irregolare, convalidata dal direttore di gara, il quale, poi, avrebbe sostenuto di aver commesso un errore e che avrebbe riportato il tutto a referto, salvo, una volta terminata la gara, rimangiarsi il tutto con il dirigente

accompagnatore ufficiale, quando questi si era recato a recuperare i documenti;

visto il referto della gara di cui trattasi, in cui nulla viene detto con riferimento a quanto contestato dalla ricorrente;

ritenuto opportuno sentire il direttore di gara della gara in questione, il quale, riguardo ai fatti contestati, ha riferito a questo giudice sportivo che, in occasione della segnatura di una rete a favore della società Camporosso, vi era stato un rimpallo ed un difensore, nel tentativo di liberare, colpiva con un calcio la mano del proprio portiere, mentre l'avversario segnava la rete medesima; il direttore di gara, non ravvisando alcuna azione fallosa da parte dell'attaccante, convalidava il punto e, quindi, chiedeva l'intervento del massaggiatore per soccorrere il portiere, mentre si consultava rapidamente con l'assistente arbitrale che operava in quella parte del campo, esclusivamente per avere la certezza che la palla avesse varcato completamente la linea di porta, considerato che l'azione da cui era scaturita la segnatura si era svolta in modo concitato, cosa che il predetto assistente arbitrale confermava. A fine gara, poi, il massaggiatore della società ricorrente pretendeva che il direttore di gara riportasse a referto di aver commesso un errore nella convalida della rete;

ritenuto, altresì, opportuno sentire anche il predetto assistente arbitrale, il quale confermava a questo giudice sportivo la dinamica dei fatti, come riferita dal direttore di gara;

considerato che per la gara in esame non era presente alcun osservatore arbitrale;

atteso che nel proprio precedente provvedimento, adottato al riguardo, questo giudice sportivo, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 67, comma 7, del codice di giustizia sportiva, aveva fissato nel giorno 23 gennaio 2020 la data in cui sarebbe stata assunta la pronuncia sul ricorso in esame;

Il giudice sportivo dispone: di **omologare il risultato conseguito sul campo**; di incamerare il contributo di cui all'articolo 48 del codice di giustizia sportiva".